



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 94 /A/2024

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n.

6938/P del registro di segreteria, promosso ad istanza del Sig.

Omissis, nato a *Omissis* il *Omissis*, residente a *Omissis*

(*Omissis*), in *Omissis* n. *Omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv.

Pietro Gambino, il quale ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc

comunica il seguente indirizzo di p.e.c.:

pietro.gambino@avvsciacca.legalmail.it

Contro

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro

tempore, costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c. con

memoria di costituzione a firma del dirigente dell'ufficio V –

contenzioso e disciplina (pec: riu.contenzioso@cert.vigilfuoco.it);

Per la riforma

della sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 98/2024, pubblicata in data 1° marzo 2024 e non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 10 ottobre 2024, l'avv. Pietro Gambino per parte appellante e la d.ssa Antonella Ferraro per l'Amministrazione appellata.

Premesso in

FATTO

I. Il sig. *Omissis*, già capo reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, collocato in quiescenza dal 1° maggio 2016 per raggiunti limiti di età, ha adito la Sezione territoriale per vedere accertata, ai fini anche della conseguente pensione privilegiata ex art. 67, co. 1 del D.P.R. n.1092/1973, la dipendenza da causa di servizio della patologia "*Omissis*", negatagli dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 3411 del 24.07.2017 qui opposto, su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (delibera n.870672017 del 7.07.2017), in esito all'istanza dallo stesso presentata il 13.4.2016.

A tal fine, ha ripercorso le diverse attività – con i correlati fattori di rischio - alle quali era stato *ratione officii* adibito, allegando documentazione medica, unitamente a relazione medico legale a firma del dott. *omissis*.

Ha concluso chiedendo l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della su descritta patologia, previa istruttoria

medico-legale, anche ai fini del diritto a pensione privilegiata di Tab A, Ctg. 5 od altra diversa riscontrata.

II. Si è costituito il Ministero dell'Interno, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto, nonché Ministero della Difesa, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

III. Con sentenza n. 98/2024 qui gravata, il GM, disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancanza di preventiva domanda amministrativa di pensione privilegiata, compensando le spese di lite.

Avverso tale statuizione insorge l'odierno appellante, che lamenta:

**1 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRATA VALUTAZIONE
DEL PRESUPPOSTO DELL' ACCERTAMENTO DEL
TRATTAMENTO PRIVILEGIATO**

Richiama, a riguardo, i principi di diritto affermati dalle Sez. Riunite in sede giurisdizionale con sentenza n.12/2023, in tesi del tutto obliterati dal Giudice di prime cure.

**2. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGITA'
DELLA SENTENZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI E
MANIFESTA INGIUSTIZIA**

Il Giudice di primo grado si sarebbe limitato, senza alcun approfondimento ed alla luce di una sommaria cognizione, a ritenere insussistente la prova della preliminare domanda

amministrativa di trattamento di privilegio, comunque avanzata in data 06.10.2020 dall'interessato sebbene non necessaria ai fini del giudizio, prodotta come allegato D, di cui il Ministero dell'Interno detiene l'originale, non versato in atti nel giudizio di prime cure.

Dopo aver richiamato il principio di unicità dell'accertamento, previsto dall'art 12 D.P.R. n.461/2001 e valorizzato in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite, nonché l'art. 191 del DPR n. 1092/1973, ha ricordato che Il giudizio pensionistico era finalizzato al solo accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità a futuro trattamento pensionistico, tanto che le domande formulate in ricorso miravano esclusivamente all'accertamento del nesso causale e del diritto, senza domanda di condanna al pagamento dei ratei, circostanza che avrebbe reso necessaria, nel giudizio di prime cure, la previa domanda amministrativa e la citazione dell'INPS.

Dopo aver richiamato precedenti conformi, anche di questa Sez. d'appello, ha, in via istruttoria, chiesto l'ammissione "anche d'ufficio, essendo integrativa di quella depositata in primo grado ed in ogni caso perché di rilevante importanza per il presente giudizio", del "documento allegato Doc D costituito da Domanda di pensione privilegiata del 06.10.2020".

Nel merito, ha concluso per l'accoglimento dell'appello e il conseguente annullamento della sentenza n. 98/2024, con rimessione degli atti degli atti alla Sez. giurisdizionale per la

definizione del merito della controversia, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

IV. Il 24 luglio 2024 è pervenuta memoria di costituzione del Ministero dell'Interno, che ha perorato la correttezza sia delle valutazioni del C.V.C.S., cui si sarebbe doverosamente conformata, sia della sentenza di prime cure.

Ha concluso per il rigetto dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

V. All'odierna udienza del 10 ottobre 2024, sono presenti l'avv. Pietro Gambino per parte appellante e la d.ssa Antonella Ferraro per l'Amministrazione appellata.

Presa la parola, l'avv. Gambino ha messo in evidenza che l'accertamento della dipendenza da c.s. è stato richiesto in costanza di servizio, mentre la domanda di pensione privilegiata, comunque incontestata dall'Amministrazione e di cui chiede l'ammissione in via istruttoria, è stata presentata successivamente, ad avvenuto collocamento a riposo.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza contabile in materia (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 12/2023 e Sezione d'Appello Sicilia, sentenza n. 25/2024) ha concluso per l'annullamento della sentenza di primo grado con rimessione degli atti al primo Giudice.

Successivamente, ha preso la parola la d.ssa Ferraro che si è riportata agli scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate in atti.

In questo stato la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Come evidenziato in punto di fatto, il Sig. *Omissis* ha adito la Sezione di primo grado avverso il decreto (n. 3411 del 24.07.2017) del Ministero del Ministero dell'Interno, negativo di equo indennizzo per riscontrata assenza di dipendenza da c.s. .

Il ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie indicate in narrativa, anche ai fini della pensione privilegiata, da corrispondersi a seguito del collocamento a riposo.

Con la sentenza n. 98/2024 qui gravata, il Giudice monocratico delle pensioni, in accoglimento dell'eccezione formulata dal Ministero dell'Interno, dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c. per assenza di domanda di concessione del trattamento pensionistico privilegiato.

Avverso tale statuizione insorge l'odierno appellante, il quale evidenzia che il giudizio di primo grado è stato introdotto al fine di ottenere una pronuncia in termini di dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall'odierno appellante, strumentale al futuro e conseguente riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

A sostegno della domanda, richiama la giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte, nonché l'art. 12 del DPR n. 461/2001, introduttivo dell'accertamento unico.

2. Tanto premesso, deve preliminarmente scrutinarsi, in via istruttoria, l'istanza, formulata dall'appellante, di ammissione tardiva della domanda di pensione privilegiata, risalente al 6 ottobre 2020 (indice foliaro appellante, allegato Doc D), *“essendo integrativa di quella depositata in primo grado ed in ogni caso perché di rilevante importanza per il presente giudizio”*. La domanda va respinta, non avendo la parte dimostrato di non averla potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, come richiesto dall'art. 194 del cgc.

Né può soccorrere, a riguardo, la circostanza della mancata produzione documentale, in primo grado, da parte del Ministero resistente, non potendo l'adempimento di cui all'art. 155, comma 3, cgc esimere parte attrice dal basilare onere, posto a suo carico (art. 2697 c.c.), di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato a sostegno della richiesta istruttoria in esame, l'istanza di p.p.o. non riveste alcuna importanza nel presente giudizio, nel quale, come peraltro correttamente – ma contraddittoriamente – sostenuto nel primo motivo d'appello, si controverte sull'accertamento della semplice dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate.

Depongono a sostegno di queste conclusioni le seguenti circostanze:

- il tenore letterale della domanda principale formulata in primo

grado, pretermessa dal Giudice di primo grado (*“in accoglimento del presente ricorso, e previa istruttoria medico-legale con accertamenti più accurati e nuovi dei requisiti medico-legali, ove ritenuti necessari, accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Omissis”, con ascrivibilità alla 5^a Ctg., Tab. A, così come giudicata dalla C.M.O. 3^a di Messina nel verbale n.1544 del 29.09.2016, od in altra categoria meglio vista che sarà stabilita in corso di causa”*);

- la circostanza che il petitum, che pur fa successivo riferimento alla pensione privilegiata ordinaria, come osservato dallo stesso appellante, non annovera la corresponsione dei ratei pensionistici arretrati, oltre accessori;

- la mancata evocazione in giudizio dell’INPS, deputato all’erogazione del trattamento pensionistico privilegiato;

- la collocazione temporale dell’istanza tesa all’accertamento della dipendenza da c.s., avvenuta il 13 aprile 2016 e dunque pochi giorni prima del collocamento a riposo (1° maggio 2016), in chiara funzione strumentale rispetto a futuro percipiando trattamento pensionistico.

2. Nel merito, è utile ricordare che questa Sezione d’appello, in più occasioni, ha chiarito (ex plurimis, cfr. sent. n. 168/A/2022; 36/A/2022; 199/A/2021) come l’istanza proposta in costanza di rapporto di servizio, mirata all’accertamento del collegamento tra infermità insorte e attività lavorativa prestata, sia

oggettivamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico privilegiato, ferma restando la prevista formalizzazione di una apposita richiesta, laddove oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice di prime cure sia stato, come nella fattispecie, il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio e, quindi, di insussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato cui tale accertamento è funzionale ex art. 12 DPR n. 461 del 2001.

Tali conclusioni trovano, da ultimo, autorevole avallo nella sentenza dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 12 del 17 agosto 2023, alle cui motivazioni si fa in questa sede rinvio ex art. 167, comma 4, cgc.

Al fine di dirimere il contrasto interpretativo *medio tempore* insorto, il supremo organo di nomofilachia, dopo approfondita disamina dei vari orientamenti giurisprudenziali, ha concluso che «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata» (per il

recepimento del principio di diritto, da ultimo, Sez. appello Sicilia, n. 25/A/2024 e n. 42/A/2024).

3. Così succintamente ricostruito il perimetro ermeneutico di riferimento, l'appello deve essere accolto, risultando fondati entrambi i motivi di gravame.

3.1 È comprovato in atti (cfr. supra, sub 1) che il giudizio pensionistico rubricato al R.G. n. 69231/2023, al netto di alcuni profili di contraddittorietà che possono aver fuorviato il Giudice monocratico, tendesse, sostanzialmente, all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, profilo del tutto obliterato nella gravata decisione, incentrata sul trattamento pensionistico privilegiato.

3.2 In tale ambito, il Giudice di prime cure, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di istanza amministrativa, non ha fatto buon governo dei principi di diritto espressi dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 12/2023 che, contrariamente a quanto dallo stesso opinato (*“Si ritiene, infatti, che non solo il Giudice della nomofilachia contabile muove da una fattispecie concreta nella quale il ricorrente, all'epoca della proposizione del giudizio, era in servizio; ma lo stesso principio di diritto viene declinato all'esito di complessive argomentazioni che paiono avere anch'esse riguardo esclusivo specie a proposito del problema dell'interesse ad agire in simili casi all'ipotesi del dipendente in servizio; cfr. sent. n. 98/2024, pag. 10)*), sono pienamente applicabili anche al giudizio in esame.

Difatti, l'istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio è stata presentata in costanza di rapporto di servizio, nell'imminenza della sua conclusione (cfr. supra, sub 1), quando non era stata ancora presentata alcuna domanda di trattamento pensionistico privilegiato.

Né sussistono dubbi sull'interesse ad agire in presenza di una valutazione negativa in punto di dipendenza da c.s., astrattamente suscettibile, per effetto dell'unicità dell'accertamento (art. 12 del DPR n. 461/2001), di rilevare a livello endoprocedimentale ai fini del futuro riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato da parte dell'INPS (estraneo all'odierno giudizio), in esito all'apposita istanza presentata, non contestata dall'Amministrazione.

4. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con contestuale rinvio, ai sensi dell'art.199, comma 2, c.g.c., al giudice di primo grado, in diversa composizione, per il riesame nel merito del giudizio e la regolazione delle spese legali anche del presente grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 199, comma 2, cgc per la prosecuzione del giudizio sul merito in

delle spese del presente grado.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre

L'estensore	Il Presidente
-------------	---------------

(dott. Francesco Albo) ***(dott. Vincenzo Lo Presti)***

Firma digitale	Firma digitale
-----------------------	-----------------------

Sentenza depositata in Segreteria il 16/10/2024

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale

[illegible]